



PARTE QUINTA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art.1

Regolamento parte generale

1. Il presente Regolamento viene emanato in esecuzione del disposto di cui all'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore (d'ora innanzi denominato Statuto degli studenti) e D.P.R.235 del 21 novembre 2007.
2. Detto Regolamento, in ottemperanza all'art. 3 dello Statuto degli studenti, individua i comportamenti che configurano mancanza disciplinare, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, e il relativo procedimento.

Art. 2

Profili di responsabilità degli studenti

1. Gli studenti dell'Istituto sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e delle disposizioni disciplinari ed interne all'Istituto in conformità ai doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e dal Regolamento d'Istituto.

Art. 3

Finalità dei provvedimenti disciplinari

1. Premesso che l'Istituto deve rappresentare una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona umana in tutte le sue dimensioni, lo stesso deve altresì contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità. I provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento tendono a rafforzare il senso di responsabilità degli studenti nonché a garantire rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. A tal fine, si richiamano integralmente le disposizioni vigenti in materia di doveri degli studenti sancite dallo Statuto degli studenti.
3. Il procedimento disciplinare è volto esclusivamente all'accertamento e alla valutazione dell'educazione e della violazione delle norme da parte degli studenti.

Art. 4

Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulle valutazioni, intermedie e finali, del profitto dello studente.
4. L'infrazione disciplinare connessa al comportamento va a incidere sulla valutazione, intermedia e finale, del voto di condotta.



5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.
7. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente.

Art.5

Richiami, censure e ammonizioni

1. Le violazioni, da parte degli studenti, dei doveri disciplinati dallo Statuto degli studenti e dal Regolamento d'Istituto, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai successivi commi.
2. Le sanzioni irrogate direttamente dai docenti, dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori, sono le seguenti:
 1. **richiamo verbale;**
 2. **nota e ammonizione verbalizzata sul Registro di classe;**
 3. **convocazione per colloquio dello studente in presenza della famiglia –se minorenne- da parte del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori delegati.**
3. Il semplice richiamo verbale può essere inflitto dal docente in presenza di trasgressione di lieve entità.
4. La censura o ammonizione consistono in una dichiarazione di biasimo scritta, che viene inflitta per trasgressioni generalmente rilevanti anche se non particolarmente gravi, dal docente durante l'ora di lezione e, in generale, ogniqualvolta sia posto sotto la di lui la sorveglianza.
5. La nota viene verbalizzata sul Registro di classe ed è trascritta sul libretto personale dello studente e deve essere sottoscritta dal docente e, successivamente, controfirmata da uno dei genitori degli studenti minorenni –o da chi ne fa le veci- per presa visione. E' possibile attraverso questo strumento sollecitare incontri con i genitori – o di chi ne fa le veci- al fine di segnalare problemi di carattere disciplinare.
6. **E' a discrezione dell'insegnante valutare l'opportunità di avvalersi della forma di censura e d' intervento ritenuta più idonea al raggiungimento della finalità prefissata, in armonia con i principi di cui al precedente art.3. (a titolo di esempio: disturbo delle lezioni con comportamenti e chiacchiere superflue, rientro ritardato dall'intervallo, risposte non consone al rispetto dovuto a docenti, personale ATA e altri studenti, consegne non eseguite, squilli di cellulare, hi pod, video game, mazzi di carte, ecc.), compreso il sequestro di cellulari e altro.**
7. Le ammonizioni reiterate e verbalizzate sul Registro di classe sono oggetto di esame, in sede di scrutinio intermedio e finale, da parte del Consiglio di classe, al fine di valutare il comportamento disciplinare dello studente. Il Consiglio di classe può anche essere convocato dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori delegati o dal Coordinatore di classe stesso, per gli eventuali provvedimenti disciplinari di cui ai seguenti artt. 7,8,9, per procedere in via straordinaria.

Art. 6

Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe, in cui lo studente è inserito, fino a un massimo di quindici giorni, per violazioni di cui all'art.7 e sempre dal Consiglio d'Istituto per violazioni di cui all'art. 8.
2. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in casi gravi e/o di reiterate infrazioni disciplinari verbalizzate sul registro di classe oppure previo comunicazione urgente al DS, come da successivi art. 7 e 8.



3. L'allontanamento può essere sostituito, nei casi di cui all'art.7, su proposta del Dirigente Scolastico o di un docente del Consiglio di classe o dello studente stesso, da attività utili alla comunità scolastica (cura, sistemazione e pulizia dei spazi, dei locali e degli arredi della scuola, attività di studio assistito e di ricerca o di archiviazione in biblioteca, ecc.); nei casi di violazione, come da successivo art. 7, con o senza sospensione dalle lezioni e dalle attività didattiche, il provvedimento viene sempre applicato nell'anno scolastico in corso.
4. Nel caso di sostituzione dell'allontanamento con attività utili alla comunità scolastica, la natura e le modalità di svolgimento delle stesse devono essere individuate, comunicate e organizzate in tempi brevi. **L'organizzazione di tali attività deve sempre essere tempestiva e non rispettare i tempi previsti per la presentazione dell'eventuale ricorso da parte dello studente al Consiglio di Disciplina e di convocazione dell'organo di garanzia, come da successivo art. 10 .**
5. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con la famiglia dello studente minorenni, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 7

Casi allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni con possibilità di sostituzione con attività utili alla comunità scolastica (competenza del Consiglio di classe) DPR 235/07 Art.4-Comma 8

1. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per gli atti di violazione di cui al presente articolo, **è previsto un massimo di 15 giorni, anche sotto forma di esclusione dalla frequenza di attività didattiche quali: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione e altre attività extracurricolari.**
2. In caso di violazione del divieto di fumare in tutti i locali scolastici, si procede secondo le disposizioni previste in materia dalle leggi vigenti, oppure con applicazione del presente articolo 7.
3. In caso di violazione dei doveri dello studente in luoghi diversi dalla scuola di appartenenza (sale convegni, musei, mostre, cinema, teatri, stanze d'albergo, mezzi di trasporto), lo studente rientra nei casi di indisciplina di cui ai commi successivi.
4. A titolo esemplificativo, si rammentano i seguenti casi di obblighi o divieti, da rispettare anche a scuola o durante le attività didattiche che si svolgono all'esterno dell'edificio scolastico, in materia di:
 - a) **uso ed abuso di sostanze alcoliche durante qualsiasi attività didattica (anche viaggio di istruzione o visite/uscite guidate);**
 - b) **violazione del divieto di fumare in locali anche diversi dalla istituzione scolastica;**
 - c) **uso improprio del cellulare e lesivo dei diritti di terzi, videotelefono, macchine fotografiche, videocamere nell'ambito degli spazi del Liceo con divulgazione di suoni, immagini o filmati lesivo della dignità e integrità morale altrui (anche viaggio di istruzione o visite/uscite guidate);**
 - d) **atti volti a deturpare, sporcare e danneggiare in qualunque modo l'ambiente scolastico nel suo complesso (anche viaggio di istruzione o visite/uscite guidate);**
 - e) **violazione delle disposizioni in materia organizzativa e di sicurezza previste dal Regolamento d'Istituto-Parte 7.**
 - f) **assenze e ritardi frequenti ingiustificati oppure assenze e ritardi frequenti, giustificati, ma strategici e funzionali alla violazione dell'obbligo della frequenza scolastica con monte ore superiore al 20% dell'orario di ciascuna disciplina;**
 - g) **falsificazione di firme, di libretto personale dello studente, di atti della scuola;**
 - h) **allontanamento volontario e ingiustificato dall'Istituto o dall'aula durante la lezione;**
 - i) **attività di disturbo grave della lezione, lesiva del diritto allo studio altrui;**
 - j) **turpiloquio, vilipendio, contro persone o Istituzioni;**
 - k) **aggressione reciproca fra studenti ma priva di conseguenze.**

Art.8

Casi allontanamento obbligatorio dalla comunità scolastica oltre 15 giorni



**(competenza del Consiglio di Istituto)
DPR 235/07 Art.4-Comma 9-bis**

1. Nel caso in cui uno studente compia un atto che configuri estremi di reato contro la persona, la libertà, la dignità e la proprietà altrui, oppure in presenza di una reale situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, è previsto il provvedimento motivato da parte del Consiglio d'Istituto di **allontanamento obbligatorio per un periodo superiore di 15 giorni**, dalla comunità scolastica di cui al successivo art. 12. In questo caso, il Consiglio d'Istituto è convocato, con procedura straordinaria d'urgenza, entro 5 giorni dalla denuncia.
2. Tali atti non ammettono possibilità di applicazione di provvedimenti disciplinari sostitutivi dell'allontanamento come da precedenti artt. 6 e 7.
3. A titolo esemplificativo, si rammentano i seguenti casi di obblighi o divieti, da rispettare anche a scuola o durante le attività didattiche che si svolgono all'esterno dell'edificio scolastico, in materia di:
 - **Tutela dell'integrità fisica e della dignità della persona (violenza sessuale, percosse, lesioni, molestie sessuali, violenza privata, estorsione, ricatto, discriminazione, atti di razzismo, diffamazione).**
 - **Uso e/o spaccio di stupefacenti.**
 - **atti osceni in luogo pubblico;**
 - **Tutela della proprietà (furto, truffa e danneggiamento di proprietà pubblica e privata).**
4. In caso di : **violenza sessuale, violenza privata, spaccio di stupefacenti, truffa aggravata ed estorsione e in presenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca una evidente responsabilità disciplinare dello studente, oppure in casi in cui compaia una evidente recidiva degli atti di cui al Comma 3, nei casi in cui non vi sia possibilità di esperire interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno, il Consiglio d'Istituto può, con adeguata motivazione, deliberare l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.**
5. **Nei casi più gravi di cui al Comma 5, il Consiglio d'Istituto può, con adeguata motivazione, deliberare l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.**

Art. 9

Procedimento disciplinare

1. Sono legittimati a promuovere di diritto il procedimento disciplinare: il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori delegati, i Coordinatori di classe.
2. Il restante personale, docente e A.T.A., ha l'obbligo di segnalare fatti che costituiscono infrazioni disciplinari al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori, i quali possono dar corso al relativo procedimento.
3. Il Procedimento ha inizio con la segnalazione del fatto che costituisce infrazione disciplinare al Dirigente Scolastico - o ai suoi Collaboratori o Coordinatori di classe delegati - che inizia la fase istruttoria convocando lo studente che ha commesso detta infrazione al fine di comunicargli la contestazione degli addebiti, con invito a presentarsi innanzi al Consiglio di Classe nei termini indicati dal successivo comma.
4. Il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori delegati o il Coordinatore di classe convocano quindi il Consiglio di classe (in seduta riservata alla sola componente docenti e perfetta) entro il termine massimo di 5 giorni.
5. Nei casi di cui all'art.8, il Dirigente Scolastico –o il Collaboratore Vicario in sua assenza- convoca il Consiglio d'Istituto con procedura d'urgenza, entro 5 giorni dalla denuncia ricevuta.
6. Se trattasi di studente minorenni, copia della convocazione con la contestazione d'addebito deve essere inviata alla famiglia affinché ne abbia piena conoscenza.



7. Alla seduta del Consiglio di classe si prende in esame il Registro di classe e la denuncia scritta e circostanziata ricevuta.
8. Vengono quindi ascoltati l'insegnante Coordinatore di classe e la persona che ha segnalato il fatto.
9. Si passa quindi **all'ascolto dello studente** autore della violazione. Tale ascolto ha lo scopo di consentire allo studente di esporre le proprie **ragioni a difesa**.
10. Terminata la fase di ascolto dello studente, il Consiglio di classe si riunisce in camera di consiglio. Il docente Coordinatore di classe esamina le eventuali note disciplinari verbalizzate sul Registro per valutare la recidiva dello studente. Il Consiglio di classe passa quindi alla votazione, determinando, in caso di responsabilità dello studente, la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica. Non è ammessa l'astensione da parte di nessuno dei componenti il Consiglio di classe. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico o del Presidente del Consiglio di classe. Il Consiglio di classe si riunisce in seduta riservata e perfetta in prima convocazione e a maggioranza nella seconda convocazione. In caso di richiesta di accesso agli atti verranno applicate le modalità previste dalla norma
11. In caso di convocazione del Consiglio d'Istituto si segue la procedura di cui al Comma 10. Il Consiglio d'Istituto si riunisce in seduta riservata e perfetta in prima convocazione e a maggioranza in seconda convocazione. Non è ammessa l'astensione e in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio d'Istituto.
12. Tale decisione viene immediatamente comunicata –anche per iscritto- allo studente che è altresì informato della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento al Consiglio di Garanzia entro 15 giorni. Se lo studente è minorenni, la notifica scritta della decisione del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto deve pervenire anche alla famiglia con raccomandata.
13. In caso di sostituzione del provvedimento di allontanamento con attività utili alla comunità scolastica, la natura e le modalità di svolgimento delle stesse devono essere comunicate in forma scritta allo studente e alla sua famiglia se minorenni, come da precedente art. 6, comma 3 e 4. Il Coordinatore di classe è garante dello svolgimento delle attività utili alla comunità scolastica, individuate e organizzate dal Consiglio di classe, e al termine del periodo previsto per il loro svolgimento redige una sintetica relazione indirizzata al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico.

Art. 10

CONSIGLIO DI GARANZIA

1. **Il Consiglio di Garanzia è un organo di garanzia interno alla scuola competente a decidere in materia di interpretazione e applicazione del presente Regolamento d'Istituto compreso il Regolamento di Disciplina.**
2. In qualità di organo di garanzia, **il Consiglio di Garanzia**, di cui al comma 1, **decide**, su richiesta di chiunque vi abbia interesse nella scuola, **sui conflitti** che sorgano all'interno della scuola stessa, **in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento d'Istituto.**
3. **Il Consiglio di Garanzia è composto:** dal Dirigente Scolastico, da tre docenti effettivi -o da tre supplenti-, un Rappresentante d'Istituto degli studenti o della Consulta Provinciale¹, un Rappresentante d'Istituto dei genitori. Nel caso in cui l'organo di garanzia venga convocato per giudicare in materia di Disciplina, esso comprenderà anche il docente Coordinatore di classe (senza facoltà di voto) in cui lo studente è inserito. **Qualora l'insegnante Coordinatore di classe** sia anche componente effettivo del Consiglio di Garanzia, il Dirigente Scolastico convoca uno dei componenti supplenti.
4. **Il Consiglio di Garanzia è presieduto** dal Dirigente Scolastico -o dal Collaboratore Vicario o un docente componente effettivo, suo delegato; il Presidente dell'organo fissa l'Ordine del giorno.

¹ **Lo studente non deve avere subito nel suo curriculum provvedimenti disciplinari e avere avuto almeno 9 in condotta nell'ultimo anno scolastico.**



5. **I docenti vengono nominati dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, sulla base dell'esperienza e della competenza** maturate in qualità di referenti o responsabili delle diverse attività dell'Istituto e per la **l'autorevolezza e l'equilibrio dimostrati** nell'ambito della gestione delle problematiche interne connesse alla didattica e al funzionamento dell'istituzione scolastica. Il Dirigente Scolastico provvede d'ufficio alla loro investitura, in modo da garantire la composizione di cui ai precedenti commi 2, 3. Il DS informa il Consiglio d'Istituto delle nomine effettuate.
6. Non sono ammesse astensioni da parte di nessuno dei componenti. Il Dirigente Scolastico nomina il segretario verbalizzante fra i docenti. Il Consiglio di Garanzia si riunisce sempre in seduta riservata e perfetta in prima convocazione e con i membri supplenti in seconda convocazione.
7. **Il Consiglio di Garanzia si riunisce** almeno due volte all'anno per prendere visione delle osservazioni pervenute da parte delle diverse componenti in merito al presente Regolamento e **cura l'aggiornamento e l'eventuale revisione del documento.**
8. **Il Consiglio di Garanzia viene convocato dal DS o dai suoi Collaboratori delegati entro 5 giorni** dalla data di ricevimento del **ricorso**, presentato per iscritto da chiunque abbia interesse in tal senso, avverso i provvedimenti, le procedure, le disposizioni emanate dagli organi della scuola e ritenuti in contrasto con il presente Regolamento d'Istituto, compreso quanto previsto dal Regolamento di Disciplina all'art. 10, commi 1, 2, 3, ed ogni volta in cui se ne ravvisi la necessità. In caso di ricorso, l'astensione durante la votazione non è ammessa da parte di nessuna componente.
9. **Il Consiglio di garanzia è competente a decidere in materia di applicazione del Regolamento di Disciplina.** Il Consiglio di Garanzia in materia di disciplina **viene convocato** dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori delegati entro 5 giorni dalla data di ricevimento di un **ricorso** avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di classe in cui l'allievo è inserito o deliberati dal Consiglio d'Istituto.
10. In qualità di organo di garanzia, **il Consiglio**, di cui al comma 2, **decide**, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, **anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'interpretazione e applicazione del presente Regolamento d'Istituto.**
11. Contro le sanzioni disciplinari di cui agli artt. 5, 6, 7,8, irrogate dal Dirigente Scolastico, i suoi Collaboratori delegati, i docenti, il Consiglio di classe, il Consiglio d'Istituto, **è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla loro comunicazione scritta** allo studente e alla famiglia, se minorenne, al Consiglio di Garanzia.
12. **Avverso la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica** confermata in sede di Consiglio di Disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni, dall'avvenuta comunicazione scritta, all'organo di Garanzia dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. di Torino, che decide in via definitiva, sentita la sezione del competente Consiglio Scolastico Provinciale.

Art. 11

Responsabilità civile

1. In applicazione del disposto di cui all'art. 4, 5 e 5-bis dello Statuto degli student e Regolamento d'Istituto parti 3 e 5-bis, viene richiamato il principio generale della riparazione del danno.
2. Gli studenti sono civilmente responsabili dei danni da loro cagionati in conformità delle disposizioni di cui all. art. 2043 e seguenti del Codice Civile alle quali si fa rinvio integralmente.
3. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento degli stessi, l'Istituto non ne risponde.
4. In caso di danni alle strutture o alle attrezzature scolastiche è sempre previsto il risarcimento all'Istituto.



Art. 12

Responsabilità penale

1. Nel caso in cui uno studente compie un atto che comporta estremi di un reato, ferma l'applicazione della normativa vigente in ordine all'obbligo di denuncia da parte della Dirigenza dell'Istituto, il Dirigente Scolastico – il Collaboratore Vicario in sua assenza- dispone, con la massima urgenza, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, secondo le disposizioni seguenti.
2. Nei casi di cui all'art.8, detto allontanamento deve essere comminato esclusivamente qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato e all'allarme sociale procurato, ovvero al permanere della situazione di pericolo e, comunque, non può essere inferiore a giorni 8 reiterabili.

Art.13

Disposizioni finali

1. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
2. Copia integrale del presente Regolamento d'Istituto, comprendente la copia dello Statuto degli studenti e copia integrale del Regolamento di Disciplina d'Istituto, dovrà essere consegnata a tutti gli studenti frequentanti (una copia per ogni classe) a inizio anno scolastico, ai Rappresentanti del Consiglio d'Istituto, in copia negli uffici e a disposizione nel faldone circolari normative docenti e personale ATA , diffusa sul sito internet della scuola.



PARTE QUINTA/BIS

Regolamento di prevenzione di vandalismi e danneggiamenti a strutture, serramenti, arredi scolastici.

D. P. R. 24 giugno 1998, n 249 art. 3 comma 5.(Statuto delle studentessa e degli studenti)

C. P. art 185 (restituzione e risarcimento del danno)

1. E' doveroso rispettare i locali e gli arredi, perché patrimonio di tutti.
2. E' vietato agli studenti apportare danni di qualsiasi genere.
3. Gli arredi scolastici, le strutture, i serramenti, le attrezzature sono affidati agli studenti nelle singole classi e a tutta la comunità scolastica per quanto riguarda i luoghi di utilizzo di tutti.
4. Ciascuna classe sarà responsabile del corretto uso del locale aula e degli arredi scolastici in essa collocati ed affidati agli studenti della classe stessa.
5. Ciascun studente ha diritto a lavorare in ambienti puliti e dignitosi: ciò comporta il dovere di lasciarli il più possibile integri e puliti.
6. Il personale con mansioni di collaboratore scolastico e il personale docente, ovunque essi si trovino, effettueranno adeguata sorveglianza, intervenendo anche su classi e studenti non sottoposti alla loro sorveglianza e responsabilità diretta.
7. All'inizio dell'attività didattica lo studente ha il dovere di segnalare immediatamente al docente eventuali danni riscontrati e/o non funzionamenti delle attrezzature didattiche del suo posto di lavoro.
8. Nei laboratori e nelle aule speciali a ogni studente verrà assegnata una postazione di lavoro con le relative attrezzature didattiche da utilizzare del quale sarà responsabile nell'eventualità di danni.
9. Chi danneggia ambienti, locali, arredi e attrezzature deve risarcire il danno arrecato e, in caso di dolo, incorre in provvedimenti disciplinari. La responsabilità è personale.
10. Tutta la classe concorrerà al risarcimento dei danni arrecati involontariamente nell'aula, nelle aule speciali, nei laboratori, nelle palestre in uso e affidate alla classe stessa.
11. All'inizio dell'anno scolastico il docente coordinatore di classe effettuerà con gli studenti la verifica dello stato d'uso dell'aula, dei serramenti, degli arredi scolastici in essa collocati redigendone un verbale di consegna conservato in duplice copia di cui una conservata nell'aula ed una agli atti della scuola.
12. All'inizio dell'anno scolastico nelle aule speciali, nei laboratori, nelle palestre sarà redatto lo stato di conservazione delle strutture edilizie, dei serramenti, degli arredi e delle attrezzature e portato a conoscenza degli studenti mediante affissione nei locali prima menzionati.